

Prot.11/2007

Bologna, 23.01.2007

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere,

considerato che nella Legge Regionale n. 16 del 2004 (Discipline delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) vengono regolamentati i seguenti elementi:

- 1) nell'art. 3 comma 2 della L.R. suddetta è previsto che la Giunta Regionale, sentiti gli enti locali e le associazioni di categoria, specifica con appositi atti i requisiti minimi e le modalità di esercizio, che devono possedere le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione.
 - a. In tali atti sono anche definiti i criteri per poter utilizzare *specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive*, la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettive.
 - b. Secondo l'art. 27, comma 2, inoltre viene demandato sempre in questi atti la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, in base alle loro caratteristiche in prima, seconda e terza categoria;
- 2) la Regione, nell'art. 4, comma 3, riconosce, la "*residenza d'epoca*" come "specificazione aggiuntiva alle tipologie ricettive", la struttura alberghiera ed extralberghiera ubicata in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n.42 del 2002) che siano ammobiliati con arredi d'epoca;
- 3) l'ostello che viene indicato come struttura ricettiva extralberghiera (art. 4, comma 8, lettera b)) è regolamentato nell'art. 8 e in particolare nel secondo comma viene indicato che gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività;

considerato inoltre che nella Delibera di Giunta Regionale n. 2186 del 2005 (Allegato A), l'atto con cui la Giunta ha deliberato i requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere, **si evidenziano le seguenti criticità:**

- 1) nella delibera vengono assoggettate a classificazione di prima seconda e terza categoria solo le "case e appartamenti per vacanze" quando invece nell' art. 27 comma 2 della Legge Regionale suddetta sembra che la Giunta sia obbligata a classificare nelle tre categorie tutte le strutture ricettive extralberghiere;

- 2) nella delibera, **nonostante venga indicato che possano acquisire la classificazione di residenza d'epoca le strutture ricettive extralberghiere** assoggettate ai vincoli previsti dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (decreto legislativo n.42 del 2002) che siano ammobiliati prevalentemente con mobili dell'epoca a cui si riferiscono, **non vengono poi classificate le strutture extralberghiere in ragione della specificazione aggiuntiva di "residenza d'epoca che esse possono assumere"**;
- 3) per quanto riguarda **i prezzi e le tariffe riferite agli ostelli**, viene stabilito: *"in caso di gestione effettuata da privati per la individuazione dei prezzi massimi da applicare e da prevedere nella convenzione da stipulare con il Comune si dovrà tenere conto dei prezzi praticati da analoghe strutture/ostelli presenti sul territorio della provincia o/e, in mancanza di questi, a quelli praticati da altre strutture in regione, con un aumento massimo non superiore di norma al 10%"*, **dal quale scaturiscono le seguenti contraddizioni:**
- a. la Giunta indica dei criteri specifici nella determinazione delle tariffe, quando nella Legge Regionale, questa facoltà è affidata ai Comuni;
 - b. per la determinazione del prezzo massimo non è assolutamente chiaro se i Comuni devono prendere a riferimento i prezzi minimi o massimi adottati da strutture analoghe;
 - c. gli ostelli nella delibera sono classificati come categoria unica, perciò in teoria dovrebbero adottare prezzi identici, anche se offrono servizi differenti, a scapito dei più elementari principi di libero mercato e di concorrenza;
 - d. non viene regolamentata la circostanza che anche gli ostelli possono essere classificati come "residenza d'epoca";
 - e. è assurdo determinare come aumento massimo delle tariffe il 10% rispetto a strutture analoghe, senza una classificazione per categorie in base ai servizi offerti, senza tener conto della classificazione di residenza d'epoca, senza tener conto che il privato gestisce con scopo di lucro, mentre altri enti possono gestire strutture analoghe non a scopo di lucro, e quindi diventa difficile trovare dei parametri di analogia;

considerato altresì che proprio per le contraddizioni e le criticità sopraindicate, il Comune di Ravenna si trova di fronte a un vuoto legislativo nella individuazione degli ambiti tariffari, perché proprio a Ravenna è ubicato l'ostello Galletti Abbiosi, che ha i requisiti di residenza d'epoca, è gestito da un soggetto privato, e non risulta esistere un ostello "analogo" sia in Provincia di Ravenna sia in Regione, cioè che sia residenza d'epoca e sia gestito da un privato;

interroga

la Giunta per chiedere:

- se non ritenga opportuno rivedere la Delibera di Giunta n. 2186 del 2005 indicando i criteri di classificazione per la prima, seconda e terza categoria per tutte le strutture ricettive extralberghiere come indicato nell'art. 27 comma 2 della L.R. n. 16 del 2004;
- se intende modificare la delibera suddetta introducendo le diverse categorie di classificazione per quelle strutture extralberghiere che sono anche residenze d'epoca, o se non ritenga più adeguato modificare la L.R. n. 16 del 2004 e inserire nell' art. 4 comma 8, anche la "residenza d'epoca" come struttura ricettiva extralberghiera e successivamente classificare le diverse categorie con una delibera di Giunta, modalità adottata dalla Regione Veneto;

- se non ritenga doveroso rivedere la regolamentazione degli ostelli lasciando che sia il consumatore a decidere dove andare in base alle tariffe e in base ai servizi offerti, indipendentemente dalla gestione privata oppure no, visto anche il vuoto legislativo per quanto riguarda il caso dell'ostello Galletti Abbiosi di Ravenna.

Gioenzo Renzi